

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 904}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, LUCCHESI, MAGGIONI, MEUCCI, DANESI, BASSI, FIORET, VERNOLA, MATARRESSE, BOFFARDI INES, BURO MARIA LUIGIA, BERNARDI, MORO PAOLO ENRICO, SANZA, FELICI, PISANU, FERRARI MARTE, GIORDANO, BORTOLANI, CASTELLUCCI, GASCO, GARGANO, REGGIANI, DI GIESI, SINESIO, SGARLATA, COLUCCI

Presentata il 7 dicembre 1976

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, stabilisce che il consulente del lavoro non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Già nelle quattro precedenti legislature furono presentate numerose proposte di legge, tutte tendenti a sopprimere tale divieto; segno evidente che la risoluzione del problema si impone ormai da molti anni e che anzi, con il trascorrere del tempo, si è fatta sempre più manifesta l'urgenza di sopperire a situazioni veramente superate.

Oltre trecentomila piccole e medie aziende rappresentano la clientela degli undicimila consulenti del lavoro iscritti agli albi di categoria. Sarebbe quanto meno anacronistico costringere questi cittadini ad eserci-

tare ancora la professione facendo la spola tra lo studio ove sono installate le macchine, anche elettroniche, imposte dall'evoluzione dei tempi, i codici, le raccolte dei contratti di lavoro e quanto altro necessita allo scopo, e le aziende — sede legale e cantiere — da cui i documenti non potrebbero essere rimossi.

Lo stesso Ministero del lavoro, inizialmente preoccupato per i possibili intralci che la modifica normativa avrebbe potuto recare al servizio ispettivo, nel corso dei lavori parlamentari preliminari condotti presso la Commissione lavoro e previdenza sociale per le proposte presentate nella terza e quarta legislatura, ha dato il suo assenso di massima, convinto che, in definitiva e tutto considerato, « l'opera prestata dai consulenti del lavoro è destinata sempre a dare risultati proficui per l'applicazione delle leggi sul lavoro e previdenziali da parte di un gran numero di pic-

cole aziende, presso le quali, per la loro quantità e la loro dislocazione, sparse in vasto ambito territoriale, non sempre possono tempestivamente ed assiduamente giungere le ispezioni degli organi di vigilanza » (circolare n. 31 - 26375 del 18 novembre 1963 - direzione generale rapporti di lavoro - divisione VI).

Una implicita e meritata attestazione di fiducia, dunque, confermata da numerosi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti da quei lontani anni sino ad oggi: dapprima la legge 12 ottobre 1964, n. 1081 « Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro », poi il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 156 « Misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro », ed infine la legge 23 novembre 1971, n. 1100 « Istituzione di un ente

di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro », con un corollario di autorevoli sentenze giurisprudenziali, tutte volte al progressivo completo riconoscimento dell'utilità dell'attività professionale.

Una categoria che, grazie alla fiducia che ha saputo conquistare e meritare, ha ottenuto così significativi riconoscimenti, tanto da raggiungere un suo posto distinto ed autonomo tra le tradizionali classi professionali, merita certamente di essere aiutata ad eliminare quegli inconvenienti che rendono disagiata e rallentano lo svolgimento della sua attività, con grave pregiudizio anche per i datori di lavoro e, di conseguenza, per i lavoratori.

Si confida pertanto che gli onorevoli colleghi, così attenti e sensibili ai problemi del mondo del lavoro, vorranno sollecitamente approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'attività relativa alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale può essere svolta, oltre che sul luogo di lavoro, anche presso la sede legale dell'azienda o presso gli studi del professionista di cui al 1° comma della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, purché operanti nell'ambito della stessa provincia.

ART. 2.

I datori di lavoro che intendano avvalersi di tale facoltà devono:

a) comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro la generalità del professionista di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, al quale è stato affidato l'incarico nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti;

b) provvedere ad istituire un registro presenze a carico, debitamente vidimato dagli enti di competenza, ove dovranno essere registrati il nome, cognome e qualifica del lavoratore nonché le ore di lavoro da registrare entro le 24 ore successive a cura del datore di lavoro o di un incaricato di fiducia dello stes-

so. Alla fine del periodo di paga e non oltre tre giorni dalla scadenza stessa, la seconda copia del foglio presenze, deve, a cura del datore di lavoro, essere consegnata al consulente incaricato per i conseguenziali adempimenti.

ART. 3.

Il consulente del lavoro, o i professionisti di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che nel termine di 15 giorni, e senza giustificato motivo, a richiesta dell'Ispettorato del lavoro non provvedano ad esibire la documentazione depositata presso lo studio degli stessi, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.